

lenza di gruppo a carico di minori – la concessione di quei benefici penitenziari potrà essere valutata anche in relazione alla sottoposizione ad un trattamento psicologico volontario da parte del condannato.

A tal proposito, consentitemi di dire che noi vediamo in maniera favorevole queste misure, che prevedono un percorso rieducativo di colui che comunque deve poi essere reinserito in un contesto sociale, ma ciò di cui ci preoccupiamo è che queste norme che, ci auguriamo, verranno approvate debbano avere a tal proposito apposite risorse ed investimenti. Se non verrà data attuazione a tali norme con riferimento al potenziamento del personale presso le carceri, di alcune figure specifiche che riguardano gli educatori e gli psicologi e quindi i componenti di quei collegi di osservazione a cui devono essere sottoposte queste persone che compiono specifici reati, che hanno bisogno nel loro percorso rieducativo anche di un affiancamento psicologico – e questo è un aspetto riconosciuto come necessario dal Parlamento – non si possono introdurre queste norme. Attenzione, questa è una responsabilità di tutti noi. Se a fianco di queste norme non si introducono delle previsioni di investimento economico e di formazione specifica del personale, che vanno proprio a rendere operative, efficaci ed effettive queste norme, esse rimarranno norme sulla carta, e in una situazione di sovraffollamento carcerario, di assoluta inattuazione allo stato del « Piano carceri » e di mancata erogazione dei soldi che sono stati ivi destinati non produrranno gli effetti che invece ci auguriamo tutti unanimemente che possano essere prodotti.

Quindi, questa è la chiave di lettura di questo provvedimento, che mi ha fatto piacere sentire un po' da tutti essere stato incentrato su questo aspetto.

Ho sentito da ultimo anche l'intervento del collega Follegot della Commissione giustizia. Sicuramente con questo provvedimento, con queste norme, con questi ulteriori approfondimenti, con questa ulteriore specificazione, si farà un passo

avanti nella normativa a tutela del minore e nei confronti di condotte così riprovevoli.

Certamente la repressione penale può avere un ruolo importante, tuttavia devono avere un ruolo importante anche gli strumenti investigativi e quelli rieducativi, ed un ruolo fondamentale dovranno avere norme ulteriori, allo stato non ancora presenti né in questo né in altri provvedimenti, che svolgano un ruolo di sostegno effettivo nei luoghi di formazione sociale deputati, tutti i luoghi di formazione sociale, dalla famiglia alla scuola, ai centri sportivi, a tutto quello che è il transito, il luogo in cui la formazione del minore passa per diventare adulto consapevole, cittadino di una Repubblica che ha bisogno di uomini e di donne sempre più consapevoli del proprio ruolo. Ci auguriamo che questo sia uno strumento sicuramente importante, ma non fine a sé stesso.

Ieri, mentre rivedevo le carte, ho letto il testo del provvedimento passato alla Camera sulla violenza sessuale, che purtroppo non è stato ancora approvato al Senato, dove ci sono delle norme specifiche che impongono, per esempio, una relazione annuale alla Camera del Ministro per le pari opportunità, che dovrà tener conto di tutte le forme di violenza effettuate o che siano in qualche modo ed esse riconducibili, di cui si ha conoscenza, e che riguardino anche i minori. Quindi un osservatorio, una rilevazione di dati, un tener conto di momenti necessari che servono ad un'attività che non è soltanto di repressione, ma che deve essere soprattutto in questo contesto di prevenzione nei confronti dei nostri ragazzi (*Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche dei relatori e del Governo
– A.C. 2326-C)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare la relatrice per la Commissione giustizia, onorevole Angela Napoli.

ANGELA NAPOLI. *Relatore per la II Commissione*. Signor Presidente, gli interventi dei colleghi confermano in maniera adeguata l'importanza del provvedimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore per la Commissione affari esteri, onorevole Mecacci.

MATTEO MECACCI. *Relatore per la III Commissione*. Signor Presidente, mi associo alle parole della collega Napoli.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

GIACOMO CALIENDO, *Sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, la puntuale relazione ed i successivi interventi hanno evidenziato le varie modifiche normative introdotte nei due passaggi alla Camera e al Senato. A me resta ben poco da sottolineare, se non — come è stato ricordato — che si tratta di un provvedimento internazionale, certamente il primo in materia europea, che riguarda la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale.

La nostra legislazione conteneva già una specifica disciplina dedicata a questa situazione. Devo registrare che, sia alla Camera che al Senato, la comune volontà della maggioranza parlamentare e dell'opposizione hanno determinato la volontà di riscrivere nuovamente anche fattispecie penali già esistenti, per meglio combattere questo fenomeno, ricorrendo non solo ad un aggravamento delle sanzioni penali, ma anche a una più completa disciplina, che risultava già coerente con i principi della Convenzione.

Devo dire che, anche con riferimento agli emendamenti richiamati da ultimo dall'onorevole Ferranti, in Commissione, di comune accordo, non era stata presa in considerazione la necessità di sottolineare la pericolosità sociale del condannato, perché avevamo ritenuto — ed è verbalizzato — pleonastico introdurre l'accertamento della pericolosità sociale visto che, dopo le decisioni della Corte costituzionale in materia di misure di sicurezza, non è possi-

bile applicare una misura di sicurezza se non vi è l'accertamento della pericolosità sociale.

Il Governo è comunque disponibile a valutare anche gli emendamenti che sono stati presentati in Aula in modo da pervenire, il prima possibile anche al Senato, ad un'approvazione che mi auguro unanime in modo da avere più incidenza nella lotta a questa forma condannabile ed esecrabile di sfruttamento dei minori e strumenti di maggiore capacità di resistenza a questo tipo di comportamento — ripeto — esecrabile.

Per tale ragione, quindi mi auguro che, al più presto, possa essere legge nel nostro ordinamento il disegno di legge di ratifica in esame.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 2157
— Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Azerbaigian per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo fatti a Baku il 21 luglio 2004 (Approvato dal Senato) (A.C. 3835) (ore 17).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Azerbaigian per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo fatti a Baku il 21 luglio 2004.

(Discussione sulle linee generali
— A.C. 3835)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo parlamentare del Partito Democratico ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del Regolamento.

Avverto, altresì, che la III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.

L'onorevole Narducci, vicepresidente della Commissione affari esteri, ha facoltà di svolgere la relazione in sostituzione del relatore.

FRANCO NARDUCCI, *Vicepresidente della III Commissione*. Signor Presidente, la Convenzione e l'annesso protocollo in esame, firmati nella capitale azera il 21 luglio 2004, pongono le basi per una più proficua collaborazione economica tra l'Italia e la Repubblica di Azerbaigian rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso.

Vorrei ricordare, signor Presidente, che l'Azerbaigian è una Repubblica laica ed unitaria, con una democrazia emergente, che ha come principale prodotto di esportazione il petrolio, ma anche ferro, rame, piombo e sale, che grazie ai miglioramenti nelle tecniche di estrazione ha assunto un rilevante significato.

Inoltre, signor Presidente, ritengo importante, trattandosi di una ratifica di un accordo internazionale, ricordare che l'Azerbaigian è il Paese più grande del Caucaso per il rapporto superficie e popolazione, che è membro del Consiglio europeo dal 2001, ha una missione permanente nell'Unione europea e ospita a sua volta una missione della Commissione europea.

L'Azerbaigian rappresenta una realtà molto importante per la nostra sicurezza energetica: nel 2009, secondo i dati forniti dall'ICE, Baku ha esportato merci verso l'Italia per un totale di 3.788, milioni di dollari, in larga parte rappresentate da barili di greggio.

Devo sottolineare che nel corso del dibattito in Commissione tutti i gruppi hanno evidenziato l'importanza di questo

provvedimento, che potrebbe validamente contribuire a rafforzare i rapporti tra l'Italia e la Repubblica di Azerbaigian, Paese appartenente ad un'area islamica non estremista – elemento che ritengo di particolare importanza, soprattutto ai nostri giorni – e che riveste un ruolo strategico anche nella prevenzione del riaccendersi del conflitto sul Nagorno-Karabakh.

Il carattere prioritario riconosciuto ad una stretta collaborazione tra l'Azerbaigian e l'Italia è stato segnalato anche dalla visita a Baku ad inizio dicembre del 2010 del sottosegretario Mantica, finalizzata ad affrontare, oltre al tema energetico, anche quello della crescente presenza di aziende italiane sulle coste del Mar Caspio, a cui Baku guarda con interesse per un apporto al nascente settore turistico azero.

La Convenzione in esame mantiene la struttura fondamentale del modello dell'OCSE (mi pare un aspetto importante, in un'epoca in cui si discute estremamente di lotta all'evasione fiscale). Si segnala, in particolare, la norma di cui all'articolo 23, concernente la tassazione del patrimonio, oggi presente solo nella legislazione fiscale azera.

All'articolo 30 è prevista l'introduzione di un'importante disposizione antiabuso e antievasiva di carattere generale. In tale contesto viene salvaguardata la potestà di uno Stato contraente di disconoscere i benefici, ovvero le riduzioni o le esenzioni di imposta previsti dalla Convenzione, nel caso in cui lo stesso Stato possa dimostrare che lo scopo principale o uno degli scopi principali della creazione o esistenza di tale residente sia stato quello di beneficiare dei vantaggi legati alla Convenzione altrimenti non ottenibili.

Ricordo, infine, che in novembre si sono tenute le elezioni per il rinnovo del Parlamento azero, svoltesi – secondo gli osservatori internazionali – in un clima pacifico e con la partecipazione di tutti i partiti, ma senza rappresentare un significativo progresso nello sviluppo democratico del Paese.

Auspico quindi, in conclusione, un celere iter di approvazione di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Prendo atto che il rappresentante del Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

È iscritto a parlare l'onorevole Pianetta. Ne ha facoltà.

ENRICO PIANETTA. Signor Presidente, si tratta di un Accordo basato sul modello dell'OCSE (come è stato detto dal relatore), che ha l'obiettivo di rendere possibile che il prelievo fiscale possa essere equo attraverso una corretta distribuzione del prelievo stesso tra lo Stato in cui il reddito è prodotto e lo Stato in cui è residente il beneficiario dello stesso reddito. L'equa distribuzione rappresenta un elemento di notevole rilevanza che può contribuire a migliorare e rafforzare la collaborazione economica tra l'Italia e l'Azerbaigian, dando maggiori certezze agli operatori economici dei due Paesi e quindi incentivando i possibili investimenti.

Il relatore — come ho detto — ha ampiamente illustrato gli aspetti essenziali della Convenzione. Questa Convenzione ha un indubbio valore politico nel rafforzamento della cooperazione tra i nostri due Paesi, anche perché l'Azerbaigian rappresenta una realtà importante per garantire la nostra sicurezza energetica, in ragione della consistente quantità di greggio importato da quel Paese.

Ci sono però anche valenze geostrategiche che devono determinare la nostra attenzione politica verso i Paesi dell'area caucasica meridionale. L'area del Caucaso meridionale è ancora oggi zona di instabilità per tensioni etnico-territoriali e anche perché rappresenta una zona dove convergono tensioni e rivalità politiche. Basti pensare all'azione d'influenza della Russia e alla più recente azione di penetrazione degli Stati Uniti d'America. La mancata soluzione dei conflitti nel Caucaso meridionale ha dimostrato (come nel caso della guerra russo-georgiana) quanto questa mancanza sia pericolosa per gli equilibri internazionali.

Va vista pertanto con grande favore la sempre maggiore attenzione dell'Unione europea verso il Caucaso meridionale attraverso l'inserimento di Azerbaigian, Georgia e Armenia nella politica europea di vicinato (avvenuto nel 2004 e più recentemente nel 2009 con il partenariato orientale). L'azione europea è senza fini egemonici, ma ha lo scopo di contribuire a raggiungere una maggiore stabilizzazione nella regione.

Gli sforzi diplomatici, ormai annosi, non sono serviti a superare la questione dell'Alto Karabakh (come sappiamo un'enclave armena in territorio azero) e la guerra tra i due Paesi dal 1991 al 1994 ha determinato l'esodo, tra armeni e azeri, di circa un milione di persone.

La contrapposizione giuridica tra il diritto all'autodeterminazione dei popoli (in questo caso sarebbe favorevole agli armeni) e il diritto all'integrità territoriale (questa sarebbe una considerazione favorevole agli azeri) rappresenta un nodo difficile da sciogliere.

La delicatezza della situazione è confermata anche dagli scontri alla frontiera segnalati negli ultimi mesi. Il processo di pace portato avanti dal gruppo di Minsk, costituito da Francia, Russia e Stati Uniti d'America, che ha elaborato e proposto i cinque principi di Madrid per la soluzione della situazione, sembra non procedere, anche per una diversa interpretazione sull'ordine di applicazione.

In Azerbaigian, quindi, serpeggia un crescente sentimento di frustrazione che può preludere anche a tentazioni di azioni di forza. È nell'ambito di questa situazione quanto mai complessa e delicata che va vista molto positivamente ogni possibile iniziativa mirata a migliorare e consolidare i rapporti tesi allo sviluppo delle condizioni economico-sociali che possono contribuire, appunto, alle tensioni. Credo che il presente provvedimento vada in questa direzione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Evangelisti. Ne ha facoltà.

FABIO EVANGELISTI. Signor Presidente, normalmente quando ci troviamo

qui a ratificare trattati, atti, convenzioni, per evitare le doppie imposizioni, ce la caviamo davvero con poco; invece, come avrà potuto notare, sia il relatore, sia l'intervento che mi ha preceduto, hanno cercato di cogliere la particolarità della convenzione oggi al nostro esame.

Il ritardo è canonico, trattandosi di un atto del 2004, tuttavia è importante che vi prestiamo attenzione, perché mira a definire sì una regolamentazione convenzionale in materia di doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio finalizzato, ma anche ad ottenere una migliore tutela degli interessi economici italiani nell'interscambio commerciale e finanziario con i Paesi di quell'area, ossia il Caucaso e, nella fattispecie, l'Azerbaijan, un Paese che, insieme alla Georgia e all'Armenia, occupa quella zona nella quale si trovano la Turchia, l'Iran e la Russia, da cui il 18 ottobre 1991 l'Azerbaijan stesso si dichiarò, come molti ricorderanno, indipendente. È, inoltre, un Paese ricco di riserve minerarie, tra cui, soprattutto, gas naturale e petrolio, che possono essere impiegate nella metallurgia, nell'edilizia, nell'industria farmaceutica.

Nello specifico, questa al nostro esame è una convenzione simile — ci è stato anche ricordato — a tanti altri trattati di cui ci siamo occupati in questi anni ed è realizzata sulla base di un modello dell'OCSE: si potrebbe definire, appunto, una convenzione al ciclostile. C'è una differenza che non è proprio irrilevante in alcuni aspetti, però, e che deriva dalla particolarità del sistema fiscale italiano rispetto a quello azero. Per questo, si può considerare che, con l'entrata in vigore di questa convenzione, non si produrrà alcuna incidenza nell'attuale sistema ordinamentale comunitario.

L'Azerbaijan rappresenta per l'Italia un Paese estremamente importante in considerazione dell'elevato livello di scambi commerciali. Siamo terzi a livello di esportazioni, principalmente nel settore manifatturiero, ma siamo i primi a livello di importazioni, soprattutto in campo energetico. Il Paese in questione, come dicevo, è ricco di risorse naturali e ha già

concluso un accordo di partenariato e cooperazione con l'Unione europea fin dal 1999, i cui principali ambiti di applicazione sono il dialogo politico, la progressiva liberalizzazione degli scambi commerciali e dei movimenti di capitale e la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

Ciò dovrebbe far comprendere come al nostro Paese, alle nostre aziende, convenga investire molto di più in Azerbaijan rispetto a quanto non sia stato fatto fino ad oggi, perché là — è bene ricordarlo — al momento sono attivi o sono in fase di predisposizione importanti progetti che vedono coinvolte, tra l'altro, nostre società. Penso all'oleodotto BTC, ovvero l'oleodotto che passa da Baku, Tbilisi e Ceyhan, partecipato da ENI con una quota del 5 per cento che consente di trasportare il petrolio proveniente dall'area del Caspio fino al Mediterraneo. Penso all'altro progetto di un gasdotto, denominato ITG, ovvero interconnessione Turchia-Grecia-Italia, per il gas naturale, attualmente in sviluppo da parte di Edison.

Infine vi è il terzo progetto, cosiddetto Nabucco, per il trasporto di gas naturale dal Caspio e dal Medio Oriente, in particolare Iran e Iraq, verso l'Europa.

In questo quadro non possiamo dimenticare tuttavia che oltre agli investimenti nel settore energetico vi sono anche le grandi commesse date dal Governo azero alle aziende italiane di costruzione, principalmente la Codest e la Todini, per la realizzazione di infrastrutture e opere di ingegneria.

L'Italia, insomma, potrebbe intensificare questo specifico settore per consentire alle nostre imprese una maggiore penetrazione, magari in cambio di un supporto da parte della nostra diplomazia alla richiesta dell'Azerbaijan di far parte dell'Organizzazione mondiale del commercio con lo *status* di Paese in via di sviluppo.

L'Azerbaijan d'altra parte — è stato detto e lo voglio sottolineare anch'io — è sì uno Stato islamico, ma come la stessa Turchia ha forte impronta laica.

PRESIDENTE. La prego di concludere, onorevole Evangelisti.

FABIO EVANGELISTI. Ho concluso, signor Presidente. Ha forte impronta laica con un sano rispetto dell'indipendenza della sfera politica da quella religiosa e senza che alcun estremismo religioso si sia manifestato in questi anni.

Cercherò magari di recuperare parte delle mie considerazioni al momento della dichiarazione di voto, visto che ho finito, ma non ho alcuna difficoltà sin da adesso a dichiarare che ci sarà senz'altro un voto favorevole dell'Italia dei Valori alla ratifica di questa Convenzione internazionale tra l'Italia e la Azerbaijan.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Tempestini. Ne ha facoltà.

FRANCESCO TEMPESTINI. Signor Presidente, il gruppo parlamentare del Partito Democratico darà la sua approvazione alla ratifica di questo Accordo tra l'Italia e l'Azerbaijan. Non ho alcuna difficoltà a rimettermi alle considerazioni del tutto condivisibili del relatore, ma anche a cogliere più in generale una complessiva concordanza sul ruolo strategico dell'Azerbaijan per ragioni che sono già state ampiamente sviluppate e di cui questo Accordo può essere in qualche modo facilitatore, almeno per quanto riguarda il nostro Paese.

È stato fatto riferimento a questa centralità dell'Azerbaijan soprattutto per la rete degli oleodotti e quindi alla fornitura di una materia prima fondamentale per lo sviluppo della regione europea, con tutto quello che ciò comporta.

Naturalmente si tratta di accreditare e di far crescere la presenza italiana anche in altri settori nei confronti di un Paese relativamente ricco, che sta all'interno di uno schema geopolitico assolutamente importante, che è quello che lo vede, insieme ad Armenia e Georgia, far parte di un'area che ha relazioni vaste. Si sa bene quanto sia importante in questo momento una certa propensione dello stesso Azerbaijan a guardare anche ad est, poiché è uno di

quei Paesi ai quali guarda la Cina come possibile fornitore di materia prima petrolifera e, nello stesso tempo, si trova ai confini dell'area turcofona, che tanta importanza sta avendo e può avere nel corso dei prossimi anni e sulla quale gioca un ruolo la Turchia non da ultimo nel tentativo di mediazione tra Armenia e Azerbaijan sulla questione del Nagorno-Karabakh.

Insomma, vi è tutta una serie di questioni che ci portano a dire che questo Accordo deve essere un'occasione per focalizzare con sempre maggiore attenzione l'iniziativa nostra, non lasciarla, diciamo così, soltanto nelle mani delle società petrolifere, che peraltro assolvono ad un ruolo essenziale, e recuperare anche per questa via quelle relazioni che possono essere molto utili, trattandosi davvero di uno degli snodi centrali delle politiche che nel grande Medio Oriente si possono e si devono sviluppare e alle quali l'Italia deve possibilmente fornire il proprio contributo.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

***(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 3835)***

PRESIDENTE. L'onorevole Narducci, vicepresidente della Commissione affari esteri, ha facoltà di replicare in sostituzione del relatore.

FRANCO NARDUCCI, *Vicepresidente della III Commissione*. Signor Presidente, mi riservo di intervenire nel prosieguo del dibattito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

ENZO SCOTTI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, il relatore e gli onorevoli intervenuti hanno ben focalizzato gli obiettivi strategici che sono alla base della Convenzione in esame. Io voglio rafforzare quelle convinzioni sot-

tolineando come questo Accordo rientri nel processo di completamento del quadro normativo internazionale di secondo livello per gli operatori economici italiani interessati proprio all'area dei Paesi sorti dalla dissoluzione dell'Unione Sovietica. A tal proposito voglio ricordare le altre convenzioni in materia stipulate con Armenia, Bielorussia, Georgia, Kazakistan, Russia, Uzbekistan, Ucraina e quelle in fase di negoziazione con Kirgizstan, Tajikistan e Turkmenistan.

La ratifica di questo Accordo può ulteriormente rafforzare le iniziative intraprese e soprattutto anche il dialogo politico. Infine è stato sottolineato — e io penso che sia questione centrale — che la ratifica si inserisce organicamente nel quadro della strategia bilaterale verso i Paesi del partenariato orientale dell'Unione europea, iniziativa tramite la quale il Ministero degli affari esteri mira, in parallelo con il progetto comunitario ricordato del partenariato orientale, a rafforzare i nostri rapporti bilaterali con i Paesi coinvolti, con un approccio inclusivo e multisettoriale a sostegno della cooperazione regionale, anche eventualmente mettendo a frutto gli strumenti offerti dall'Unione europea.

Quindi, l'augurio è la ratifica definitiva, avendo già il Senato approvato in prima lettura e se non vi saranno emendamenti il voto della Camera concluderà l'iter di ratifica.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 2273 – Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo di intesa, fatta ad Ottawa il 3 giugno 2002 (Approvato dal Senato) (A.C. 3836-A) (ore 17,20).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già

approvato dal Senato: Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo di intesa, fatta ad Ottawa il 3 giugno 2002.

**(Discussione sulle linee generali
– A.C. 3836-A)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo parlamentare Partito Democratico ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del Regolamento.

Avverto, altresì, che la III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Tempestini, ha facoltà di svolgere la relazione.

FRANCESCO TEMPESTINI, *Relatore*. Signor Presidente, la Convenzione e l'annesso Protocollo, firmati ad Ottawa il 3 giugno 2002, pongono le basi per una più proficua collaborazione economica tra l'Italia ed il Canada, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso.

Ricordo che nel corso della XV legislatura era stato presentato alla Camera un disegno di legge per la ratifica della Convenzione firmata ad Ottawa il 3 giugno 2002, il cui iter però non poté giungere a conclusione.

La Convenzione in oggetto, destinata a sostituire quella firmata nel 1977 ed entrata in vigore nel 1980, ha un campo di applicazione limitato alla sola imposizione sui redditi, essendo stata esclusa, sulla base del criterio della reciprocità, la tassazione del patrimonio. Essa è in gran parte conforme al tradizionale modello OCSE tenendo conto delle specificità dei sistemi fiscali, nonché della situazione economica e finanziaria.

L'esigenza di procedere alla negoziazione della nuova Convenzione sorse sia in relazione alle riforme fiscali introdotte dai due Stati, sia al fine di tener conto dei mutati presupposti economico-finanziari.

La sfera oggettiva di applicazione della Convenzione, con riferimento alla parte italiana, riguarda l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche (da intendersi ora sostituita dall'IRES), nonché l'imposta regionale sulle attività produttive.

Per quanto attiene alla disciplina dei redditi di impresa, è stato accolto il principio generale in base al quale gli stessi sono imponibili nel Paese di residenza, a meno che non siano attribuibili ad una stabile organizzazione *in loco*.

Il trattamento dei redditi di capitale è stato definito in base al bilanciamento di interessi dei due partner negoziali. Per i dividendi, è stato stabilito il criterio impositivo concorrente della residenza e della fonte, fissando un'aliquota del 5 per cento per partecipazioni caratterizzate, per almeno il dieci per cento, dai diritti di voto detenuti dalla società distributrice ed un'aliquota del 15 per cento negli altri casi.

In tema di *capital gain* è stata inclusa una disposizione riguardante i riflessi fiscali delle operazioni di organizzazione o riorganizzazione, fusioni o scissioni di due o più società nazionali (a seconda del caso, italiane o canadesi), che possiedono proprietà immobiliari e mobiliari nell'altro Stato.

Con tale disposizione viene data al contribuente la possibilità di beneficiare di una *tax deferral*, vale a dire un rinvio del momento impositivo, nel Paese dove sono situati cespiti influenzati dalle suddette operazioni, sulla base di un accordo da stipulare tra l'autorità competente dello Stato contraente ove i beni sono situati ed il soggetto che acquisisce la proprietà dei beni stessi.

Nell'articolo 18, relativo alle pensioni, è stata introdotta una disciplina molto dettagliata che, soprattutto nell'ottica di semplificare la disciplina vigente (anche su segnalazione dell'INPS, che è chiamato a

gestire un notevole flusso di pensioni in entrata e in uscita, conseguenza del fenomeno migratorio registratosi verso il Canada), prevede regole specifiche in relazione alla diversa tipologia di pensioni.

Nel corso dell'esame presso la Commissione bilancio, è emerso che le disposizioni in materia di pensioni, alla luce dei flussi pensionistici rilevati mediamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale — che si attestano alla cifra di 1.554 euro per l'anno 2009 — determinano effetti finanziari non rilevanti e che le disposizioni di cui al citato articolo 18 della Convenzione non appaiono determinare effetti di gettito negativi in relazione ai pagamenti di carattere non periodico compreso il trattamento di fine rapporto.

La Convenzione ha anche definito la problematica dei contrattisti (in servizio presso la rete diplomatico-consolare italiana in Canada e viceversa), in ordine ai quali si sono verificate situazioni di incertezza...

PRESIDENTE. La invito a concludere, onorevole Tempestini.

FRANCESCO TEMPESTINI, *Relatore*. Signor Presidente, devo accelerare?

PRESIDENTE. Secondo il mio orologio, le rimangono 30 secondi.

FRANCESCO TEMPESTINI, *Relatore*. Signor Presidente, lei con me è sempre inflessibile.

PRESIDENTE. Non dica questo.

FRANCESCO TEMPESTINI, *Relatore*. Naturalmente, mi adeguo e mi inchino, e arrivo alla conclusione, rinviando al testo della relazione di cui chiedo l'autorizzazione alla pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna. Stavo dicendo che la Convenzione ha anche definito la problematica dei contrattisti, in ordine ai quali si sono verificate situazioni di incertezza sulla ripartizione del potere impositivo tra i due Stati.

Signor Presidente, vorrei osservare questa è una Convenzione di assoluta e primaria importanza, perché è molto attesa non solo dall'ambiente imprenditoriale dei due Paesi, ma ha anche molta importanza per la grandissima quantità di nostri immigrati che lavorano e vivono felicemente e con grandi risultati positivi in quel Paese, che da questa Convenzione hanno naturalmente da trarre, come è giusto che sia, benefici.

Signor Presidente, chiedo dunque che la Presidenza autorizzi la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo integrale della mia relazione.

PRESIDENTE. La Presidenza lo consente, sulla base dei criteri costantemente seguiti.

Grazie, onorevole Tempestini. Io la ascolterei per ore, ma altri provvedimenti e altri interventi urgono.

Prendo atto che il rappresentante del Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

È iscritto a parlare l'onorevole Pianetta. Ne ha facoltà.

ENRICO PIANETTA. Signor Presidente, cercherò di essere molto breve, perché anche questa Convenzione, come ha ampiamente illustrato il relatore, ha l'obiettivo di evitare una duplicazione di imposizione che, se non limitata, comporta un notevole aggravio a chi opera a livello transnazionale. Quindi, si tratta, con le norme contenute nella Convenzione, di rendere possibile una equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza di chi beneficia del reddito prodotto.

Queste modalità sono, quindi, quanto mai condivisibili, insieme agli obiettivi che questa Convenzione si prefigge di raggiungere. Pertanto, equità e controlli potranno prevenire anche le evasioni fiscali.

Vi è da rilevare che questa Convenzione tra l'Italia e il Canada, strutturata, come è stato sottolineato, sul modello elaborato dall'OCSE, si applica alla sola imposizione sui redditi ed è stata esclusa, in rapporto ad una considerazione reciproca, la tas-

sazione del patrimonio. Il testo del provvedimento, come ha evidenziato il relatore, è molto dettagliato e ha la caratteristica di potere consentire di raggiungere l'equità fiscale, e quindi il gruppo del Popolo della Libertà voterà a favore di questo provvedimento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Evangelisti. Ne ha facoltà.

FABIO EVANGELISTI. Signor Presidente, come dicevo prima, normalmente le ratifiche di queste Convenzioni non ci impegnano particolarmente, ed è appunto il caso di questa con il Canada, perché è soltanto, di fatto, un aggiornamento di una Convenzione che esisteva già fin dal 1977, quella entrata in vigore, in verità, nel 1980. La Convenzione in parola ha un campo di applicazione limitato alla sola imposizione sui redditi, essendo stata esclusa, sulla base del criterio della reciprocità, la tassazione sul patrimonio.

La sfera oggettiva di applicazione di questa Convenzione che è al nostro esame, con riferimento alla parte italiana, riguarda l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, da intendersi ora sostituita dall'IRES, nonché l'imposta regionale sulle attività produttive, la cosiddetta IRAP. Questa Convenzione è in gran parte conforme al tradizionale modello OCSE, tenendo conto delle specificità dei vari sistemi fiscali vigenti, nonché della situazione economico-finanziaria e riguarda i redditi non provenienti da patrimoni, appunto essendo stata esclusa, come dicevo e come si legge anche nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, la tassazione sugli stessi patrimoni.

L'esigenza di procedere alla negoziazione di una nuova Convenzione è sorta sia in relazione alle forme fiscali introdotte dai due Stati, sia al fine di tener conto dei mutati presupposti economici e finanziari. La Convenzione, dunque, e l'annesso Protocollo, pongono le basi per una più proficua collaborazione economica tra l'Italia e il Canada, rendendo possibile anche una equa redistribuzione

del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso reddito. Per cui, da parte del gruppo dell'Italia dei Valori, non vi è assolutamente alcuna difficoltà a votare a favore della ratifica di questo provvedimento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Barbi. Ne ha facoltà.

MARIO BARBI. Signor Presidente, il relatore ha illustrato in modo preciso i contenuti della Convenzione per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali tra Italia e Canada. Il gruppo del Partito Democratico è a favore della ratifica di questo provvedimento, ovviamente. La Convenzione, d'altra parte — è stato ricordato poc'anzi, anche — rinnova e aggiorna un Accordo che risale 1977 che entrò in vigore nel 1980, e quindi non c'è nulla di nuovo dal punto di vista dei principi sostanziali.

Piuttosto, si deve osservare che è davvero troppo il tempo trascorso tra la sigla dell'intesa, nel 2002, e la ratifica. L'iter era già iniziato nella scorsa legislatura, che, poi, è stata interrotta. Tuttavia, nel 2002 la legislatura era appena iniziata e ci troviamo a ratificarlo soltanto ora. Ci troviamo, dunque, dinanzi ad uno di quei tanti casi di percorsi « carsici » dei processi di ratifica di cui facciamo esperienza in Parlamento e che restano un po' misteriosi.

Si è detto — lo ricordo — che la Convenzione adotta il modello OCSE, applicato, tuttavia, alla sola imposizione sui redditi; è esclusa, quindi, la tassazione del patrimonio. Mi sembra che l'aggiornamento della Convenzione sia atteso e positivo, sia per i contribuenti, sia per le autorità fiscali dei due Paesi che si troveranno ad applicarlo. La Convenzione definisce le modalità di tassazione dei redditi delle persone, delle società, degli utili da capitale, dei redditi da capitale, degli interessi, dei canoni, nonché dei redditi derivanti da prestazioni professionali indipendenti o anche da lavoro dipendente. Vengono definiti anche i casi

degli artisti e degli sportivi. Dunque, lo spettro è molto ampio e molto esaustivo.

Vorrei annotare, a margine, che sarebbe stato utile — lo dico al Governo — che nelle relazioni che accompagnano il provvedimento e, in generale, provvedimenti analoghi, vi fossero elementi informativi con notizie anche quantitative sugli aggregati interessati, le persone fisiche, giuridiche, e anche sui valori di riferimento relativi al gettito riscosso in passato o previsto per il futuro.

Credo che, se il Governo in casi del genere fornisca qualche informazione fattuale, renderebbe un buon servizio alla conoscenza delle cose, alla trasparenza e al ruolo del Parlamento. Non credo che vi sia alcuna cattiva volontà, ma forse si tratta di abitudini da modificare.

Questo dovrebbe valere, anche se si può ritenere in modo certo, da un punto di vista relativo, come per altro è stato osservato, che gli effetti della Convenzione saranno sostanzialmente irrilevanti ai fini del gettito complessivo, cosa che vale per i grandi numeri, mentre la rilevanza è indubbia per alcune categorie di persone interessate.

Dalle norme dell'Accordo si evince, ad esempio, che vi è una particolare rilevanza per le pensioni — è stato ricordato anche questo — che rinviano alla consistenza del fenomeno migratorio italiano verso il Canada, ovvero di rientro di emigrati dal Canada. Si stabilisce il principio che le pensioni corrisposte sono imponibili solo nello Stato che le corrisponde.

In proposito, vorrei ricordare qualche dato: gli italiani sono tra i primi gruppi etnici, in termini numerici, in Canada; l'incremento più consistente della comunità italiana in Canada avvenne tra il 1951 e il 1961: passò allora da 50 mila a 400 mila unità e poi, dopo un altro decennio, nel 1971, raggiunse le 730 mila unità e all'epoca più della metà erano nati in Italia; attualmente gli italiani di prima generazione in Canada — ripeto, di prima generazione — sono il primo gruppo tra gli europei; quelli registrati all'AIRE nel 2007, che votano anche per il nostro Parlamento, erano poco meno di 200 mila. È

questo il segno di un fenomeno migratorio persistente che si salda all'immigrazione storica a cui facevo cenno poc'anzi e che fa sì che i canadesi di origine italiana siano, in termini assoluti, per il censimento canadese del 2006, un milione e 400 mila, ossia circa il 4,5 per cento della popolazione canadese. Si tratta di dati rilevanti.

La Convenzione presta, inoltre, attenzione specifica anche alla problematica dei contrattisti — anche questo è stato ricordato — in servizio presso la rete diplomatica consolare italiana in Canada e canadese in Italia, relativamente ai quali vi era incertezza circa la ripartizione del potere impositivo dei due Stati: qui si decide per il principio che l'imposizione è attribuita in via esclusiva allo Stato che eroga i compensi. Quindi, chiarimenti utili.

Detto ciò, vorrei ancora rilevare che il Canada è un Paese al quale l'Italia è particolarmente legata, non solo per la massiccia presenza italiana in quel grande e ricco Paese, ma anche dal punto di vista politico, economico, scientifico e culturale. Con il Canada vi è grande sintonia per quanto attiene alle principali questioni politiche, globali e regionali. Con il Canada facciamo parte della NATO e del G8, condividiamo la stessa filosofia nei rapporti internazionali e assumiamo analoghe responsabilità negli organismi multilaterali, dall'ONU all'OSCE. I rapporti commerciali ed economici sono intensi e strutturalmente in espansione, fatti salvi i bruschi contraccolpi e i rallentamenti dovuti alla crisi globale del 2008-2009, che ha colpito con una recessione anche il Canada.

Il volume degli scambi commerciali e degli investimenti è comunque consistente, anche in termini di investimenti diretti; nel senso del rafforzamento di tali rapporti va una serie di accordi bilaterali del decennio appena trascorso, nei quali si inserisce anche la presente intesa sulle doppie imposizioni. Ricordo sommariamente i dati dell'interscambio commerciale che sono positivi per il nostro Paese: nel 2009 le esportazioni in Canada sono state pari a 2 miliardi e 78 milioni di euro,

le importazioni sono state di un miliardo e 181 milioni di euro, il saldo positivo è di 896 milioni di euro nel 2009. Vi sono ampi margini tuttavia per accrescere e potenziare i rapporti tra i due Paesi in un quadro di regole condivise e ben strutturate. Confermo dunque il voto favorevole del Partito Democratico alla ratifica della Convenzione e vorrei fare un ultimo cenno, in questa conclusione, alla presenza italiana in Canada, che non è soltanto numerosa, come ho già detto, ma è anche stabilmente inserita ad ogni livello della società canadese ed è particolarmente apprezzata e ufficialmente riconosciuta dal punto di vista culturale. Ciò fa sì che l'ambiente canadese sia particolarmente predisposto ad accogliere la diffusione della nostra lingua e degli stili di vita associati alla nostra cultura e alle nostre tradizioni. Tutte ragioni, queste, per l'approvazione convinta della ratifica di questa Convenzione anche se arriva così tardi dalla sigla, avvenuta nel 2002.

FRANCO NARDUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo, onorevole Narducci?

FRANCO NARDUCCI. Sul trattato, signor Presidente. Non si può?

PRESIDENTE. Non è possibile, potrà intervenire in sede di dichiarazione di voto domani. Mi dispiace, onorevole Narducci, *dura lex, sed lex*.

Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 3836-A)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Tempestini.

FRANCESCO TEMPESTINI, *Relatore*. Signor Presidente, mi riservo di intervenire nel prosieguo del dibattito.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

ENZO SCOTTI, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, desidero solo ringraziare il relatore e gli intervenuti per l'arricchimento di ragioni che portano ad una rapida ratifica della Convenzione. Voglio sottolineare quale sia l'importanza che questo tipo di Convenzioni riveste in un mondo globalizzato e in una espansione degli investimenti nei reciproci Paesi.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Lubiana il 27 agosto 2007 (A.C. 3827-A) (ore 17,40).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione transfrontaliera di polizia, fatto a Lubiana il 27 agosto 2007.

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 3827-A)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo parlamentare Partito Democratico ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del Regolamento.

Avverto, altresì, che la III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Ha facoltà di svolgere la relazione, in sostituzione del relatore, l'onorevole Nirenstein, vicepresidente della III Commissione.

FIAMMA NIRENSTEIN, *Vicepresidente della III Commissione*. Signor Presidente, nel sostituire il relatore, onorevole Antonione, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, segnalo che l'Accordo in titolo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia è finalizzato a consolidare la collaborazione e la mutua assistenza in ambito transfrontaliero, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché a potenziare l'attività di contrasto alla criminalità organizzata internazionale e all'immigrazione clandestina. L'Accordo integra precedenti atti pattizi intervenuti negli anni scorsi con la Slovenia con particolare riferimento all'accordo tra i Ministeri dell'interno dei due Paesi nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalità organizzata firmato a Roma il 28 maggio 1993, estendendo la cooperazione ad altri settori.

Esso si inserisce nel più vasto contesto della collaborazione già in atto a livello internazionale ed europeo in materia di polizia, con particolare riferimento alla Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 19 giugno 1990.

L'Accordo provvede ad individuare le zone di frontiera e a indicare gli organi competenti alla realizzazione dei citati obiettivi. I due Stati si impegnano a informarsi reciprocamente sulle situazioni che possono comportare pregiudizio o, comunque, di interesse sotto il profilo della sicurezza, impegnandosi ad effettuare periodicamente un'analisi congiunta degli aspetti che riguardano l'ambito transfrontaliero.

Vengono disciplinate peculiari forme di cooperazione di polizia, tra cui, in primo luogo, l'osservazione e il pedinamento transfrontaliero nei confronti della persona indiziata di reato. È inoltre disciplinato l'istituto dell'inseguimento transfrontaliero, che può essere effettuato, nei casi di urgenza, anche senza preventiva autorizzazione della parte contraente. Quest'ultima può comunque chiederne l'interruzione immediata.

La cooperazione tra gli organi di polizia riguarda altresì le operazioni di consegna controllate e le attività sotto copertura che le parti si impegnano ad agevolare. L'Accordo prevede un'adeguata tutela per il trattamento delle informazioni, dei dati sensibili ed è infine sancita la possibilità di respingere, anche parzialmente, la richiesta di collaborazione, qualora esse possano compromettere la sovranità, la sicurezza, la legislazione nazionale ed altri interessi primari. Nel segnalare che durante l'iter di esame in Commissione si è resa necessaria una modifica dell'articolo 3, in recepimento di una condizione apposta al parere favorevole della Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, auspico un'approvazione ampiamente condivisa del provvedimento in titolo.

PRESIDENTE. Prendo atto che il rappresentante del Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

È iscritto a parlare l'onorevole Pianetta. Ne ha facoltà.

ENRICO PIANETTA. Signor Presidente, l'Accordo in esame risponde all'esigenza di potenziare in modo organico la collaborazione tra i due Paesi in materia di sicurezza. Infatti, la cooperazione riguarda i settori della lotta contro il crimine organizzato transnazionale, il traffico illecito di droga, la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, l'immigrazione clandestina e la sicurezza nel traffico stradale.

Era ed è, questa, un'esigenza del nostro Paese, ma anche della Slovenia, dopo l'entrata della stessa nell'Unione europea il 1° maggio del 2004. Infatti, le autorità slovene avevano ed hanno l'esigenza di attivare un sistema semplificato di controllo alle frontiere con l'Italia, già operativo con le frontiere di Austria ed Ungheria.

Con questo Accordo, Italia e Slovenia si impegnano ad assicurare reciproca assistenza nel campo della polizia transfrontaliera e a realizzare iniziative congiunte nel settore della formazione, superando così l'attuale situazione. Infatti, come è riportato nell'analisi tecnico-normativa,

attualmente esistono criticità sotto il profilo operativo che si ripercuotono sulla cooperazione bilaterale di polizia. L'Accordo, quindi, costituisce il primo strumento di carattere generale per rafforzare la cooperazione transfrontaliera tra le forze di polizia dei due Paesi, colmando una lacuna del sistema che impediva una piena collaborazione per la prevenzione e l'azione di contrasto alla criminalità organizzata dei Paesi limitrofi.

L'Accordo, infatti, integra, come è stato rilevato dalla relatrice, precedenti atti patrizi intervenuti negli anni scorsi con la Slovenia, con particolare riferimento all'Accordo tra i Ministeri dell'interno dei due Paesi nella lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e contro la criminalità organizzata, firmato a Roma nel 1993.

La cooperazione prevista nell'Accordo mira a rafforzare lo scambio di informazioni tra le forze di polizia al fine di meglio tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica, anche attraverso il ricorso a istituti quali l'osservazione, il pedinamento e l'inseguimento transfrontaliero.

Inoltre, è finalizzato al rafforzamento della cooperazione tra i due Paesi allo scopo di intensificare l'azione di contrasto alla criminalità organizzata, ai flussi di immigrazione clandestina nonché, più in generale, alle situazioni che possono comportare pregiudizio per la sicurezza pubblica, ampliando gli effetti positivi degli Accordi bilaterali specifici che sono già in vigore.

Quindi: più coordinamento, più collaborazione, più efficienza, più controlli e anche più supporto di sistemi tecnologici.

Sono queste le modalità che all'interno dell'Unione europea ed anche alle frontiere esterne devono essere potenziate e questo provvedimento contribuisce a procedere in questa direzione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Evangelisti. Ne ha facoltà.

FABIO EVANGELISTI. Signor Presidente, il nostro gruppo appoggerà certamente l'approvazione della ratifica di que-

sto Accordo che noi reputiamo estremamente importante. È un accordo con il nostro vicino, subito al di là della frontiera di Gorizia, un Accordo sulla cooperazione transfrontaliera di polizia che è stato firmato tre anni fa, il 27 agosto del 2007.

Si tratta di un accordo che, anche a nostro avviso, risponde in pieno all'esigenza di rafforzare la collaborazione bilaterale in materia di sicurezza e si propone di potenziare l'attività di contrasto alla criminalità organizzata internazionale e all'immigrazione clandestina.

Sono già state ricordate dalla relatrice quali siano le caratteristiche di questo accordo. Io mi limito soltanto a sottolineare che questo sulla cooperazione transfrontaliera si inserisce nel più ampio contesto della cooperazione già in atto a livello internazionale ed europeo, come ricordava la relatrice, in materia di polizia, con particolare riferimento alla Convenzione di applicazione dell'Accordo Schengen. Per tale ragione posso pertanto soltanto confermare il voto favorevole del mio gruppo a sostegno di una rapida ratifica di questo provvedimento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Narducci. Ne ha facoltà.

FRANCO NARDUCCI. Signor Presidente, anche il gruppo del Partito Democratico voterà a favore della ratifica di questo Accordo, concernente la cooperazione transfrontaliera di polizia tra Italia e Slovenia centrata su una più stretta cooperazione tra i due Paesi contraenti per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza, per la prevenzione e repressione dei reati e la reciproca assistenza per quanto concerne il settore della polizia transfrontaliera, da raggiungere attraverso l'estensione della cooperazione bilaterale già in atto in materia di sicurezza, potenziando di conseguenza l'attività di contrasto alla criminalità organizzata che assume sempre più una dimensione internazionale.

I contenuti dell'Accordo, da me richiamati sommariamente, sono evidentemente condivisi dal gruppo del Partito Democra-

tico che considera prioritarie le politiche volte a garantire la sicurezza dei cittadini e a sconfiggere le mafie.

Ritengo, tuttavia, interessante inquadrare questo Accordo nel contesto europeo dal quale non possiamo e non dobbiamo prescindere, nella consapevolezza che esso non esclude quanto già in essere, ma interviene per migliorare, nella forma dell'accordo bilaterale, il quadro normativo dell'Unione europea di cui sono membri i due Paesi contraenti.

La cooperazione di polizia si inserisce nell'ambito delle relazioni intergovernative tra Stati che si realizzano mediante la conclusione di accordi bilaterali e plurilaterali. A differenza delle forme di integrazione che caratterizzano il processo di integrazione comunitaria sin dalle sue origini la cooperazione di polizia fa parte delle materie dell'*ex terzo pilastro*, proprio in quanto si tratta di una forma di cooperazione intergovernativa e non di una forma di integrazione vera e propria.

Nelle materie di cooperazione intergovernativa gli Stati membri sono liberi di organizzare forme di cooperazione diverse, più strette oppure più avanzate di quelle che l'insieme degli Stati membri riesce a porre in essere all'interno dell'Unione e degli strumenti del quadro istituzionale unico.

L'esperienza dell'integrazione europea ha dimostrato, peraltro, che forme pilota di cooperazione tra due o più Stati – questo credo sia un elemento importante da sottolineare – sono state in seguito adottate da altri Stati e comunitarizzate, cioè rese vincolanti, per tutti o per gran parte degli Stati membri, sia pure relativamente ad ambiti affini.

In tale contesto si inserisce anche questo Accordo di cooperazione di polizia tra Italia e Slovenia che riguarda materie in parte disciplinate già in seno all'Unione europea.

Si pensi, ad esempio, all'istituzione di Europol nei trattati e negli accordi che li hanno progressivamente integrati, come gli Accordi di Schengen, la Convenzione di applicazione degli stessi e il Trattato di Prüm, di cui sono parte sia l'Italia sia la

Slovenia. L'Accordo ha lo scopo di realizzare forme di intesa e proficua collaborazione tra le forze di polizia dei due Stati *partner*, consistenti in particolare nell'inseguimento oltre frontiera e in attività di formazione e addestramento dei corpi di polizia. Tale forma di cooperazione sembra inserirsi a pieno titolo nell'ambito della previsione dell'articolo 73 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a seguito delle modifiche introdotte dal Trattato di Lisbona, secondo cui gli Stati membri hanno la facoltà di organizzare tra di loro e sotto la loro responsabilità forme di cooperazione e di coordinamento nel modo che ritengono appropriato tra i dipartimenti competenti delle rispettive amministrazioni responsabili per la salvaguardia della sicurezza nazionale.

È da dire anche che la Slovenia è uno Stato di recente adesione all'Unione europea, che sta compiendo quindi numerosi progressi sulla via dell'integrazione e per molti aspetti ha radici storiche e culturali molto vicine all'Italia. Non vi è dubbio che la vicinanza geografica e culturale con la Slovenia possa agevolare forme di collaborazione, iniziative congiunte, scambi di informazioni negli ambiti della cooperazione di polizia e tutela della sicurezza nazionale di entrambi gli Stati. La ratifica dell'Accordo sembra quindi di particolare interesse e ha valore strategico per l'Italia anche in un'ottica geopolitica che mira a rafforzare il ruolo del nostro Paese non solo per la stabilizzazione della penisola balcanica, ma anche per la costruzione di ponti verso l'est e negli ambiti della cultura, del commercio e dell'arte.

L'Accordo si inserisce quindi in un percorso più ampio, finalizzato a favorire un'area di pace, benessere e prosperità per tutti. Si tratta di obiettivi possibili purché siano garantiti il rispetto delle regole e del primato del diritto anche mediante forme di tutela della sicurezza interna dei singoli Stati dell'Unione europea, realizzati attraverso una migliore cooperazione tra le forze di polizia, strumento utile e necessario anche se non esclusivo. Ma proprio perché utile in un quadro generale di prospettiva che vede le identità di ciascun

Paese utili alla crescita di tutta la comunità dell'Unione europea, il Partito Democratico voterà a favore della ratifica di questo Accordo (*Applausi dei deputati del gruppo Partito Democratico*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 3827-A)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare, in sostituzione del relatore, l'onorevole Nirenstein, vicepresidente della Commissione affari esteri.

FIAMMA NIRENSTEIN, *Vicepresidente della III Commissione*. Signor Presidente, mi riservo di intervenire nel prosieguo del dibattito.

PRESIDENTE. Prendo atto che il rappresentante del Governo si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009 (Approvato dalla Camera e modificato dal Senato) (A.C. 3356-B) (ore 17,50).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato: Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali

sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009.

**(Discussione sulle linee generali
— A.C. 3356-B)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo parlamentare del Partito Democratico ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del Regolamento.

Avverto, altresì, che la III Commissione (Affari esteri) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Pianetta, ha facoltà di svolgere la relazione.

ENRICO PIANETTA, Relatore. Signor Presidente, siamo chiamati a riesaminare il disegno di legge di ratifica della Convenzione, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009, relativa allo sdoganamento centralizzato e all'attribuzione delle spese di riscossione, e tutto questo a seguito di una modifica introdotta dal Senato in seconda lettura.

Con il ricorso all'istituto dello sdoganamento centralizzato previsto dal codice doganale comunitario aggiornato gli operatori economici e le imprese potranno beneficiare di una facilitazione negli scambi attraverso una semplificazione delle procedure doganali. A tal proposito, sottolineo che la procedura dello sdoganamento centralizzato definito dall'articolo 106 del codice doganale comunitario offre agli operatori economici la possibilità di presentare la dichiarazione doganale elettronica all'ufficio doganale del luogo dove sono stabiliti, indipendentemente dal luogo in cui le merci entrano, escono o sono presentate nel territorio doganale dell'Unione europea.

La parte contraente in cui è stata presentata la dichiarazione in dogana ridistribuirà il 50 per cento delle spese di riscossione trattenute alla parte contraente la cui autorità doganale riceve le merci e rilascia l'autorizzazione alle immissioni in

libera pratica. A norma dell'articolo 5, il versamento deve avvenire nello stesso mese in cui sono conferite all'Unione europea le risorse proprie vale a dire le entrate di sua diretta pertinenza. Il Senato ha inteso aggiungere una clausola di monitoraggio prevedendo che l'Agenzia delle dogane valuti semestralmente l'attuazione della Convenzione in oggetto trasmettendone le risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze che successivamente ne riferirà al Parlamento con apposita relazione. Si tratta, dunque, di una norma volta ad accrescere l'incisività del controllo parlamentare che appare senz'altro condivisibile.

PRESIDENTE. Prendo atto che il rappresentante del Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

È iscritto a parlare l'onorevole Evangelisti. Ne ha facoltà.

FABIO EVANGELISTI. Signor Presidente, il disegno di legge ritorna qui alla Camera dopo che lo avevamo già esaminato e licenziato nel maggio scorso. Ne ricordo brevemente le peculiarità, riprendendo un passaggio del mio intervento di allora. La procedura dello sdoganamento centralizzato è un istituto previsto dal nuovo codice doganale comunitario che consente agli operatori economici la possibilità di presentare la dichiarazione doganale elettronica all'ufficio del luogo dove essi sono stabiliti, previa autorizzazione delle autorità doganali indipendentemente dal luogo in cui le merci entrano, escono o sono presentate nel territorio doganale dell'Unione europea.

Come è stato ricordato dal relatore, torniamo a discutere e, quindi, ad esprimerci nuovamente su questo provvedimento in quanto al Senato si è approvata una modifica che ha aggiunto una clausola di monitoraggio tesa a stabilire che l'Agenzia delle dogane valuti semestralmente l'attuazione della Convenzione stessa. A nostro avviso è da apprezzare l'aggiunta di tale norma perché dà trasparenza e aumenta il rapporto e le informazioni con il Parlamento che acquisisce una maggiore